



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa ai sensi dell'art. 1, comma 2-*nonies*, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021 n. 101, sul DPCM di individuazione degli indicatori di riparto su base regionale delle risorse e le modalità e i termini di ammissione a finanziamento degli interventi di “Riqualficazione dell’edilizia residenziale pubblica”.

REP. ATTI N. 110/CU DEL 4 AGOSTO 2021

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 4 agosto 2021

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante: “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

VISTO il comma 2-*nonies* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021 n. 101, il quale dispone che “*Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281...*”;

VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera c), punto 13, del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021 n. 101 che destina alla “Riqualficazione dell’edilizia residenziale pubblica” 200 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026”, per un totale complessivo di 2 milioni di euro;

VISTO lo schema di decreto pervenuto, per le vie brevi, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il 2 agosto 2021, diramato il 3 agosto 2021 dall'Ufficio di Segreteria della Conferenza, con prot. DAR n.13098;

CONSIDERATO che per consentire l'iscrizione del punto all'ordine del giorno della Seduta della Conferenza, è stata convocata una riunione preparatoria il 2 agosto 2021, nel corso della quale sono state formulate osservazioni al testo;

VISTA la nota del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, acquisita al prot. DAR n. 13141 il 3 agosto 2021, e diramata in pari data con prot. DAR n. 13264, con cui ha fatto pervenire una versione aggiornata dello schema di decreto indicato in oggetto che recepisce le osservazioni formulate nel corso della riunione tecnica del 2 agosto 2021, nonché le successive interlocuzioni per le vie brevi;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota dell'ANCI, pervenuta per le vie brevi, acquisita al protocollo DAR n. 13273 del 4 agosto 2021, e trasmessa in pari data dall'Ufficio di Segreteria della Conferenza con prot. DAR n.13289, recante le proprie osservazioni sul decreto;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale:

- le Regioni hanno espresso avviso favorevole all'intesa con le richieste ed osservazioni riportate nel documento inviato per via telematica che costituisce parte integrante del presente atto (all. 1);
- l'ANCI ha espresso avviso favorevole all'intesa, condizionata all'introduzione all'articolo 3, comma 1, del seguente emendamento: dopo la parola "*procede*" prima delle parole "*alla pubblicazione dei relativi bandi*" inserire le seguenti parole: "*prevedendo almeno 30 giorni per la presentazione delle candidature*", ferme restando le perplessità in ordine alle procedure di erogazione dei finanziamenti ai beneficiari finali che prevede troppe intermediazioni;
- l'UPI ha espresso avviso favorevole all'intesa sul provvedimento in esame;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli Enti locali

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'art. 1, comma 2-*nonies*, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021 n. 101, sul DPCM di individuazione degli indicatori di riparto su base regionale delle risorse e le modalità e i termini di ammissione a finanziamento degli interventi di "Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica", nei termini di cui in premessa.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
On. Mariastella Gelmini



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

SLR/LPM

21/137/CU25/C4

**POSIZIONE SUL DPCM DI INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI DI
RIPARTO SU BASE REGIONALE DELLE RISORSE E LE MODALITÀ E I
TERMINI DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI
“RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”**

**Intesa ai sensi dell’art. 1, comma 2-nonies, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021 n. 101**

Punto 25) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l’intesa sullo schema di DPCM con alcune considerazioni che si riportano di seguito.

- A) In riferimento alle modalità di monitoraggio degli interventi, il decreto richiama più volte il DM del 15 luglio 2021 senza però allegare il testo e la scheda del programma;
- B) Si propone altresì di stralciare l’art. 7 relativo al collaudo e di rinviarlo al decreto di approvazione del Piano al fine di conoscere le modalità di attuazione dello stesso in relazione alla dimensione degli interventi.
- C) Si richiede che il dato relativo alla popolazione, di cui all’art.2 comma 1 lett c), sia concordato con le Regioni o riferito al 1° luglio 2021.
- D) Si ribadisce infine la necessità della massima flessibilità nell’impiego delle risorse, prevedendo per ogni singola regione e provincia autonoma la possibilità di utilizzo delle economie del Piano e di eventuali revoche per la realizzazione di interventi aggiuntivi rispetto a quelli approvati ovvero di sostituire tempestivamente gli interventi inseriti nel Piano e non realizzabili.

Ad ogni buon fine si allega il testo del decreto con evidenziate le proposte emendative utili a risolvere le problematiche sopra esposte

Roma, 4 agosto 2021

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
su proposta de
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
di concerto con il
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 41;

VISTO l'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante “*Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti*”;

VISTO l'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*”, e le conseguenti disposizioni di attuazione introdotte con delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021 e concernente “*Attuazione dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*”;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante: “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;

VISTO in particolare, l'art.1, comma 2, lettera c), punto 13, del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021 n. 101 che destina alla “*Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica*” 200 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026”, per un totale complessivo di 2 ~~milioni~~ **miliardi** di euro;

CONSIDERATO che il comma 2-novies del richiamato articolo 1 demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di



entrata in vigore della presente disposizione su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'individuazione degli indicatori di riparto su base regionale delle risorse e le modalità e i termini di ammissione a finanziamento degli interventi, fissando, al riguardo, specifici parametri, nonché le modalità di erogazione dei finanziamenti;

VISTO l'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il quale prevede che *“Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza è utilizzato il sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 adottato ai sensi del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59;

VISTO il comma 7-bis del citato articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59;

TENUTO CONTO dei cronoprogrammi finanziari e procedurali degli interventi previsti rispettivamente dall'art. 1, comma 2, lett. c), punto 13, del citato decreto-legge n. 59 del 2021 e dalla scheda progetto del programma di cui al presente decreto contenuta nell'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze citato;

ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

SULLA PROPOSTA del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

SENTITO il dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DECRETA

ART. 1

(Oggetto e finalità)



1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 2-septies e 2-nonies, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, il presente decreto individua gli indicatori di riparto su base regionale delle risorse assegnate ai sensi del comma 2, lettera c), punto 13, del suddetto articolo 1, stabilisce le modalità e i termini di ammissione a finanziamento degli interventi a valere su tali risorse e disciplina le modalità di erogazione dei finanziamenti, nell'ambito della dotazione finanziaria destinata al Programma di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica, ai sensi del citato articolo 1, comma 2, lettera c), punto 13.

ART. 2

(Indicatori di riparto)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), punto 13, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto dalla **Tabella A** allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante, sulla base dei coefficienti attribuiti a ciascuna regione e provincia autonoma, sulla base seguenti indicatori e relativi pesi:
 - a) numero alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti in ciascuna regione (peso del 50%);
 - b) entità della popolazione residente nella regione (peso del 20%);
 - c) entità popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1 e 2 (peso del 30%).
2. Alle Regioni del Mezzogiorno è comunque riservato almeno il 40 per cento delle risorse stanziare.

ART. 3

(Modalità e termini di ammissione al finanziamento degli interventi)

1. Nel rispetto e in attuazione del cronoprogramma procedurale previsto dall'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 e fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 7-bis decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ciascuna regione e provincia autonoma ~~procede alla pubblicazione dei relativi bandi~~ **attiva le procedure** per l'individuazione delle proposte da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2-septies, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101. Entro e non oltre il 31 dicembre 2021 le Regioni e le Province autonome predispongono il Piano degli interventi ammessi al finanziamento, con l'indicazione per ogni intervento del soggetto attuatore e del relativo CUP, così come previsto dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e lo trasmettono, entro e non oltre il 15 gennaio 2022, al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'approvazione di cui al comma 3.



2. Le regioni e, le province autonome, ~~e gli enti locali proprietari~~, procedono all'identificazione degli interventi da inserire nel Piano di cui al comma 1, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) effettuazione degli interventi nelle zone sismiche 1 e 2;
 - b) presenza contemporanea di interventi di miglioramento della classe sismica e dell'efficientamento energetico dell'immobile;
 - c) livello di progettazione degli interventi, privilegiando quelli di immediata cantierabilità.
3. Gli interventi finanziati con le risorse di cui al presente decreto, così come previsto dall'art. 1, comma 2-*octies*, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, non sono ammessi alle detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. In sede di presentazione, le proposte ~~regionali~~ devono essere ordinate in funzione delle priorità individuate ~~e stabilite dagli enti~~ e possono prevedere **ulteriori** interventi ~~supplenti, aggiuntivi rispetto all'importo assentito al fine di agevolare il riutilizzo delle eventuali economie di gara. Qualora i ribassi d'asta non fossero sufficienti a coprire l'importo degli interventi supplenti, la differenza sarà a carico della stazione appaltante.~~
5. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
6. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il Dipartimento Casa Italia, verificato il rispetto del cronoprogramma procedurale previsto dall'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, procede, con apposito decreto, entro il 31 marzo 2022, all'approvazione del Piano degli interventi, con l'indicazione per ogni intervento del soggetto attuatore e del relativo CUP.
7. Il Piano degli interventi approvati comprende, per ciascuna Regione, l'elenco di quelli immediatamente finanziati in base alle risorse assegnate, nonché l'elenco di quelli eventualmente finanziabili, anche ai sensi dei commi precedenti, nonché del successivo articolo 4, comma 3.
8. Il decreto di approvazione del Piano è pubblicato sul sito istituzionale del medesimo Ministero.

ART. 4



(Modalità di erogazione dei finanziamenti)

1. In relazione agli interventi ammessi a finanziamenti ai sensi dell'articolo 3, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, approva il Programma di ciascuna regione e provincia autonoma per l'utilizzo delle risorse assegnate, nel rispetto delle modalità e dei tempi di esecuzione delle opere di cui al presente decreto.
2. L'erogazione delle risorse attribuite da parte del MIMS alle regioni e province autonome e da parte di queste ultime ai soggetti attuatori avviene, nel rispetto dell'art. 1-bis del DL 59, tenuto conto del relativo cronoprogramma di spesa e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa, secondo le seguenti modalità:
 - a. Da MIMS a Regioni e province autonome: 30 per cento del finanziamento assegnato, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4, dell'articolo 3, a titolo di anticipazione. Le regioni e le province autonome procederanno all'erogazione del 15 % ai soggetti attuatori nei successivi 60 giorni;
 - b. Da MIMS a Regioni e province autonome: 30 per cento del finanziamento assegnato, **entro 30 giorni dalla data di comunicazione da parte della regione o della provincia autonoma dell'avvenuto avanzamento degli interventi ammessi a finanziamento per un importo almeno pari al 20 per cento del finanziamento complessivo** ~~al raggiungimento del 20 per cento degli interventi ammessi a finanziamento~~. I trasferimenti successivi ai soggetti attuatori sono erogati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.
 - c. Da MIMS a Regioni e province autonome: 30 per cento del finanziamento assegnato, **entro 30 giorni dalla data di comunicazione da parte della regione o della provincia autonoma dell'avvenuto avanzamento degli interventi ammessi a finanziamento per un importo almeno pari al 40 per cento del finanziamento complessivo** ~~al raggiungimento del 40 per cento degli interventi ammessi a finanziamento~~. I trasferimenti successivi ai soggetti attuatori sono erogati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.
 - d. Da MIMS a Regioni e province autonome: 10 per cento del finanziamento assegnato, **entro 30 giorni dalla data di comunicazione da parte della regione o della provincia autonoma dell'avvenuto avanzamento degli interventi ammessi a finanziamento per un importo almeno pari al 70 per cento del finanziamento complessivo** ~~al raggiungimento del 100 per cento degli interventi ammessi a finanziamento~~. Le regioni e le province autonome procederanno all'erogazione del saldo finale ai soggetti attuatori al completamento dei lavori e ad avvenuta approvazione degli atti di collaudo.
3. In caso di mancato avvio degli interventi finanziati dal Piano di cui all'articolo 3, comma 6, e comunque nel rispetto dei termini finali del cronoprogramma, le Regioni e le Province autonome possono richiedere al Ministero il finanziamento ~~dei successivi~~ **di ulteriori interventi già presenti nel Piano**, che può essere assentito con le medesime modalità dell'originaria approvazione.



ART. 5

(Sistema di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi)

1. Agli interventi di cui all'articolo 1 del presente decreto si applica il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nel rispetto del cronoprogramma procedurale di cui alla scheda allegata al medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Ai fini del monitoraggio e delle verifiche sugli interventi nel campo dell'edilizia residenziale pubblica di cui al presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili applica il sistema di "monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP" previsto dal ~~ai~~ ~~sensi del~~ decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 nonché il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.
3. Il monitoraggio degli interventi finanziati è effettuato dal soggetto attuatore, ovvero dal titolare del CUP. A tal fine i soggetti attuatori classificano, accedendo alla sezione anagrafica – strumento attuativo del citato sistema, gli interventi sotto la voce: "PNIC – Edilizia residenziale pubblica - ERP".

ART. 6

(Verifiche sugli interventi e revoca del finanziamento)

1. I soggetti attuatori rispettano il cronoprogramma procedurale previsto dalla relativa scheda progetto di cui all'Allegato 1 al DM MEF del 15/07/2021. Il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma, nonché la mancata alimentazione del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 3 comportano, ai sensi dell'art. 1 comma 7-bis del decreto-legge n. 59 del 2021, **la segnalazione al Ministero da parte della regione e della provincia autonoma ai fini della eventuale la revoca del finanziamento** qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.
2. La data di sottoscrizione dell'obbligazione giuridicamente vincolante è quella riportata sul sistema SIMOG per il CIG, così come acquisita nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

ART.7

(Collaudo)

1. ~~Per ciascun intervento ammesso a finanziamento la stazione appaltante~~ **Il soggetto attuatore** provvede alla nomina di una Commissione di collaudo composta da tre membri ai sensi dell'art.102 del decreto legislativo 28 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..
2. Uno dei membri della Commissione è nominato su designazione del Direttore Generale per l'edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali d'intesa con il Dipartimento Casa Italia. Gli altri due componenti sono nominati uno su



designazione della regione o provincia autonoma e uno su individuazione del soggetto attuatore medesimo.

ART.8

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.
2. Il presente decreto, acquisita l'efficacia all'esito dei controlli di cui al precedente comma, è pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 69/2009 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

